

ALLEGATO A

RICOGNIZIONE OFFERTE PROGETTUALI TRA GLI ORGANISMI ACCREDITATI AL REGISTRO UNICO CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL'AREA MINORI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90/2005 e Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e dalla Deliberazione G.C. n. 191/2015 il Municipio Roma XII intende procedere ad una nuova ricognizione tra gli **Enti Gestori accreditati al Registro Cittadino per i servizi Ai minori**, per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare.

Gli Organismi interessati dovranno pertanto formulare una proposta progettuale diretta ad evidenziare le modalità e le risorse umane, economiche e strumentali, attraverso le quali raggiungere gli obiettivi delle varie tipologie dei piani di intervento individuali.

Nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione C.C. 90/2005 non è prevista la predisposizione di una graduatoria.

La presente ricognizione non impegna l'Amministrazione e l'affidamento dei servizi è subordinato all'assegnazione dei fondi in bilancio.

L'affidamento dei servizi al fine di dare continuità ai servizi di assistenza domiciliare, sarà regolato mediante stipula di un'Intesa Formale **Allegato 3**, che avrà durata biennale e sarà comunque suscettibile di modifica a seguito dell'approvazione di nuovi modelli di accreditamento, attualmente in fase di studio da parte dell'Amministrazione.

Il singolo Organismo – iscritto al Registro Cittadino di accreditamento - può concorrere o in forma individuale o in forma associata, inserito in un raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, ma non può presentarsi in entrambe le forme contemporaneamente alla presente procedura, a pena di esclusione sia dell'Organismo singolo sia del raggruppamento in cui è inserito.

Ciascun Organismo facente parte del raggruppamento temporaneo deve essere iscritto al Registro Unico Cittadino per l'area minori, pena l'esclusione di tutto il raggruppamento.

L'affidamento dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) avverrà da parte del Servizio Sociale del Municipio come previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n.191/2015.

Presso la sede del Municipio Roma XII, la Commissione, nominata dopo il termine di presentazione delle proposte progettuali, procederà, in seduta pubblica all'apertura dei plichi trasmessi dagli Organismi entro il termine prescritto, per verificarne l'integrità, la regolarità e la completezza della documentazione contenuta, al fine dell'ammissione o meno dell'Organismo alla fase di valutazione dell'Offerta progettuale, che avverrà poi in seduta riservata.

La data della seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito del Municipio Roma XII <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xii.page>

Per motivi organizzativi, ai lavori della Commissione in seduta pubblica, potranno presenziare i legali rappresentanti degli Organismi concorrenti alla presente ricognizione, o persona munita di delega e fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.

Ai fini della presentazione delle proposte progettuali, ciascun Organismo iscritto al Registro Unico Cittadino nell'area minori, in apposito plico debitamente sigillato, dovrà inserire:

Busta A. La busta, debitamente sigillata, dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa, come sotto precisato.

Busta B. La busta, debitamente sigillata, dovrà contenere ulteriori (tre) buste rispettivamente contenenti il progetto, i curricula, l'offerta economica, come sotto precisato.

➤ **BUSTA A**

All'interno della busta "A", debitamente sigillata e inserita nel plico, dovranno essere inserite:

1. La **domanda di partecipazione (Allegato 1)**, in carta libera e intestata dell'Organismo, è impegnativa verso l'Amministrazione e dovrà essere prodotta in originale, indicare la Partita IVA e il Codice Fiscale dell'Organismo e andrà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo (degli Organismi in caso di costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo) e corredata da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i medesimo/i, in corso di validità.

La domanda dovrà contenere:

- Esplicitazione del soggetto partecipante e della tipologia di servizio per il quale viene presentata l'Offerta;
- Numero e tipologia dei piani di intervento che l'Organismo è disponibile a realizzare;
- Indicazione del regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione IVA specificare ai sensi di quale normativa, in caso contrario indicare l'aliquota IVA applicata e il relativo riferimento di legge);
- Dichiarazione che non sono mutati i requisiti che hanno permesso l'accreditamento ovvero indicazione di modifiche intervenute, nel periodo di dodici mesi antecedente la data di indizione della procedura, nello Statuto e nell'Atto Costitutivo dell'Organismo. Qualora siano effettivamente intervenute dette modifiche, dovrà essere allegata copia conforme dei relativi atti.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare esclusivamente il fac-simile **Allegato 4)** alla presente ricognizione.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) comporta

l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

2. Le dichiarazioni – (**Allegato 2**) - relative ai requisiti richiesti, dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i. n. 445 e richiamando l'art. 76 di detto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci; dovranno essere prodotte, in originale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'Organismo e corredate da copia fotostatica del documento di identità – in corso di validità – del dichiarante medesimo.

Le suddette dichiarazioni relative all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 devono essere presentate da ciascun Organismo facente parte del Raggruppamento, Consorzio/GE.IE. costituito o costituendo e dovranno, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità - in corso di validità - dei dichiaranti.

3. Requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- 7) l'iscrizione al RUC – Registro Unico Cittadino – Area Minori. In caso di concorrente non obbligato all'iscrizione alla C.C.I.A.A. : dichiarazione sostitutiva di iscrizione ad un Albo professionale di riferimento legalmente riconosciuto a livello nazionale e/o regionale .

Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. , nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80 comma 3, dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione.

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente ricognizione , qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione non va disposta se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del suddetto articolo ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

4. Ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

5. I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016, i G.E.I.E. già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) dovranno, altresì, a pena d'esclusione, produrre l'atto costitutivo;

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto:

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto (Intesa Formale) in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio di Assistenza Domiciliare rivolta ai minori (SISMIF) che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;

7. solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto già formalmente costituiti:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'indicazione delle parti del servizio di Assistenza Domiciliare rivolta ai minori (SISMIF) che ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire;

8. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

9. Copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020- 2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, (**Allegato 5**) alla presente ricognizione ed eventualmente da ciascun soggetto facente parte di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016, costituiti o costituendi;

10. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 190/2012, di non avere conferito incarichi nè concluso contratti di lavoro con ex dipendenti di Roma capitale che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa o che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (perizie, pareri, certificazioni, attestazioni etc.) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. (cd. clausola “anti pantouflage”);

- dichiarazione del responsabile e degli operatori impiegati nel servizio di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di non avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Ai sensi della legge 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e):

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali

ovvero

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016 costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi. La dichiarazione d’impegno dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.. Il mandato dovrà essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario. La dichiarazione di cui al punto 9) e la documentazione di cui al punto 10) del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.

12. I requisiti richiesti si intendono cumulabili, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;
13. In caso di consorzi , a pena di esclusione, le dichiarazioni devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. I documenti e/o le dichiarazioni devono essere presentati dal consorzio , di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
14. Le dichiarazioni di cui ai punti 18, 19 e 20 dell'Allegato 2, dovranno essere presentate a pena di esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituito/constituendo raggruppamento, consorzio ordinario/G.E.I.E.
15. Dichiarazione in merito al rispetto dei CCNL di categoria sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
16. dichiarazione in merito agli adempimenti degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa ;
17. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L.136/2010 e successive modifiche;
18. dichiarazione che nelle proposte aggiuntive non saranno utilizzati servizi, strutture e strumentazioni già finanziate con altri fondi dell'Amministrazione;
19. dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, a stipulare apposita assicurazione ovvero un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della attività inerente al presente appalto, il cui massimale potrà essere fino ad €. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), in relazione all'entità economica dell' affidamento concesso.
20. Inoltre, a pena di esclusione dovrà essere presentato lo schema di Intesa Formale (**Allegato 3**), firmato per accettazione dal Legale Rappresentante;
21. Inoltre dovranno essere prodotte le documentazioni relative alla capacità economica e finanziaria:
 - I. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;
 - II. idonee dichiarazioni bancarie o se del caso comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

➤ **BUSTA B**

All'interno della busta contraddistinta dalla lettera "B", debitamente sigillata e inserita nel plico, dovranno essere inserite tre buste debitamente sigillate e composte come segue:

1. **Busta n. B1:** contenente il PROGETTO in formato cartaceo con numerazione progressiva, il quale dovrà riportare: un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione di

cui ai punti 1.1 e 1.3 della Tabella riportante i criteri di valutazione. Dovrà riportare l'intestazione dell'Organismo, rilegato in un unico documento e sottoscritto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo.

Il Progetto, oltre al numero e la tipologia dei piani di intervento che l'Organismo è disponibile a realizzare, dovrà tenere conto delle indicazioni di cui alla citata Tabella, esplicitando tutti quegli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione dall'apposita Commissione.

L'illustrazione del progetto dovrà essere contenuta in un massimo di otto pagine con non più di 32 righe con carattere a dimensione 12 ad esclusione degli allegati.

Il testo del progetto per ogni tipologia di piano di intervento proposto non dovrà superare le 2 pagine o, per gli interventi più complessi, le 3 pagine. Il testo relativo alle voci organizzazione e risorse strutturali non dovrà superare complessivamente le 3 pagine.

Non sono comprese nel numero di pagine sopra indicate: la documentazione relativa al personale, quale il curriculum dell'organismo, la carta dei servizi, le attestazioni di rete e l'eventuale documentazione (foto, planimetrie) relativa alle strutture messe a disposizione.

In caso di raggruppamento temporaneo di organismi non ancora formalmente costituito, il Progetto dovrà esplicitare un'ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse associate.

L'offerta progettuale dovrà essere, quindi, elaborata tenendo conto della natura e delle caratteristiche del servizio richiesto secondo le modalità sancite con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 355/2012, con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015 e nel rispetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005

Dall'analisi del bisogno effettuata dal servizio sociale municipale, i Piani di Intervento oggetto della presente ricognizione, sono così articolati:

LIVELLO INTENSITA' ASSISTENZIALE	NUMERO PIANI DI
TIPOLOGIA PIANO DI INTERVENTO	INTERVENTO
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO ALTO	7
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO MEDIO	11
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO BASSO	4
ATTIVITÀ DI GRUPPO	0
TOTALE	22

Il costo dei piani di intervento, elaborato secondo quanto stabilito dalle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015, risultano come da prospetto:

TIPOLOGIA PIANO DI INTERVENTO	Costo Massimo Mensile del singolo piano di intervento 5% IVA ESCLUSA
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO ALTO	€ 1.237,00
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO MEDIO	€ 964,86
ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO BASSO	€ 569,02
ATTIVITA' DI GRUPPO	€ 86,42 (rapporto massimo operatore/utente =1/5)

I Piani di intervento sopra individuati potranno subire variazioni in relazione ad una successiva diversa valutazione del bisogno e delle disponibilità delle risorse economiche collegate.

Inoltre, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione di questo Municipio, è previsto l'accesso al servizio di ulteriori beneficiari.

2. La **Busta n. B2**: per il regolare svolgimento del servizio, l'Organismo affidatario dovrà impiegare il seguente personale:

- **Un Coordinatore Responsabile** con la qualifica di assistente sociale o educatore professionale o psicologo. Tale figura professionale ha la responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del servizio, della corretta e piena attuazione dei piani personalizzati di assistenza, del raccordo sistematico con i servizi territoriali (Municipio e ASL) e della gestione del personale.

- **Educatori Professionali** formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione. L'educatore professionale è la figura che dovrà attuare e assicurare gli interventi previsti nel Progetto Educativo individualizzato, favorendo il benessere psicologico, relazionale e sociale del minore nel proprio ambito familiare.

- **Altre Figure Professionali** per le attività integrative di supporto al Progetto Educativo (Assistenti all'Infanzia, Mediatore Culturale, Psicologo e Assistente Domiciliare).

La BUSTA B2 pertanto conterrà obbligatoriamente i documenti di seguito indicati:

- l'elenco delle risorse umane previste per le attività e i diversi ruoli previsti nell'organizzazione del servizio, la qualifica professionale/titolo acquisito, gli anni di esperienza nel servizio di Assistenza Domiciliare per i Minori negli ultimi quattro anni (punto 1.2 della Tabella 1 di valutazione) come da "Facsimile elenco del personale" di seguito riportato:

Nominativo	Ruolo	Qualifica / Titolo	Esperienza nei servizi di assistenza domiciliare		Totale mesi
			Dal __/__/__	Al __/__/__	

- curricula del Responsabile/Coordinatore del Progetto e degli operatori, in formato europeo sottoscritti dagli interessati in data non anteriore a sei mesi, con dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio, autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- dichiarazione del Responsabile e degli operatori di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;
- dichiarazione relativa al possesso di idoneità psico-fisica, da parte degli operatori, per le mansioni da svolgere;
- Dovrà altresì contenere una relazione sintetica dell'esperienza dell'Organismo.
- Curriculum dell'organismo;
- Carta dei servizi dell'Organismo redatta, ai sensi dell'art.13 della Legge 328/2000 in modo sintetica, chiara e fruibile e il Sistema Interno di valutazione;
- Attestazioni relative alle relazioni di rete (punto 1.3 della Tabella di valutazione)
- Per gli organismi che richiedono il riconoscimento dell'idoneità per attività di gruppo SISMIFF: planimetria e descrizione della struttura con foto degli spazi interni ed esterni.

3. La **Busta n. B3**, contenente l'Offerta economica comprensiva della dichiarazione analitica dei costi: di coordinamento, degli operatori, di gestione del servizio, di cui al punto 1.4 Tabella di valutazione, oltre a eventuali proposte di miglioramento dell'offerta economica di base, limitatamente ai costi di gestione, e indicazioni di eventuali risorse e servizi aggiuntivi offerti senza variazione di spesa in relazione ai pacchetti di servizio di cui al punto 1.5 della Tabella di valutazione.

I parametri di riferimento per i corrispettivi sono quelli indicati dalle Deliberazioni G.C. n. 191/2015, i costi orari dei servizi, comprensivi del costo orario dell'educatore, dell'indennità di sostituzione e coordinamento, nonché della quotazione delle attività riconosciute e previste dalla Del. C.C. n. 135/2000, sono i seguenti:

- educatori inquadrati nel livello D2: € 24,93, con IVA al 5 % € 26,18
- attività di gruppo per minori: costo standard medio orario € 24,93, con IVA al 5 % € 26,18.
- per le figure professionali integrative del P.E.I. si rinvia alla Deliberazione Giunta Capitolina n.191/2015.

L'offerta economica dovrà contenere un prospetto con la precisa quantificazione delle singole voci, incluse le spese per la sicurezza ai sensi della L. 81/ 2008, comprensiva di IVA se dovuta.

L'offerta economica dovrà inoltre essere stilata tenendo conto di quanto segue:

- a) numero e qualifica degli operatori coinvolti, il loro inquadramento contrattuale, la quantificazione dell'impegno orario settimanale ed il costo mensile.
- b) per ogni qualifica andrà indicato in maniera articolata, per voci e contenuti, il dettaglio economico di quanto offerto in termini di funzioni svolte dal personale e in termini di formazione del personale.

- c) per i costi di gestione andrà indicato il dettaglio economico delle spese generali, della presenza di mezzi e strumentazione, di spazi operativi e tecnici e di quant'altro necessario e utile a valorizzare il progetto proposto.

L'offerta progettuale non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate rispetto agli importi indicati nella Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015.

L'offerta economica andrà sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organismo e, in caso di ATI, dal Legale Rappresentante dell'Organismo capofila.

Per la valutazione del progetto, dei curricula e dell'offerta economica si applicano i criteri e sottocriteri e i relativi punteggi come riportati nella Tabella di valutazione

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione del Progetto, dei curricula e dell'offerta economica

Criteria di Valutazione dell'offerta	Sottocriteri		Punteggio massimo
PROGETTO	Max punti		90
1.1. Validità tecnico - metodologica del progetto	☐ Organizzazione del servizio	12	45 PUNTI
	☐ Coerenza tra azioni e obiettivi da perseguire (validità dell'articolazione del servizio)	6	
	☐ Tempi della presa in carico	6	
	☐ Modalità della presa in carico	4	
	☐ Dotazione strumentale	2	
	☐ Risorse strutturali e logistiche disponibili nel territorio del Municipio per attività di gruppo e/o centri diurni	5	
	☐ Carta dei servizi (chiarezza – fruibilità)	3	
	☐ Modalità di monitoraggio del servizio: metodo di raccolta ed elaborazione dei dati e misurabilità dei risultati	4	
	☐ Caratteristiche innovative	3	
1.2 Figure professionali impiegate: qualità/ esperienza (valutazione dei curricula)	A. Responsabile/Coordinatore del progetto (valutazione con particolare riferimento all'esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare)	10	35 PUNTI
	B. Educatori-assistenti all'infanzia-psicologi	10	
	C. Assistenti domiciliari	6	
	D. Esperienza lavorativa nel settore dell'assistenza domiciliare del personale con qualifiche sopracitate (minimo 2 anni, anche non continuative, nell'arco degli ultimi 4	6	

	E. Altre figure professionali specializzate (mediatori cultural, pedagogisti, ecc)	3	
1.3 Descrizione delle relazioni di rete specifiche per area e in relazione al progetto	<input type="checkbox"/> Rapporti già in atto nel territorio con soggetti pubblici	6	10 PUNTI
	<input type="checkbox"/> Specifiche modalità di rapporto nel progetto con altri soggetti privati	4	
OFFERTA ECONOMICA	Max punti		10
1.4 Coerenza del piano finanziario	Descrizione analitica dei costi: <input type="checkbox"/> Costi del coordinamento <input type="checkbox"/> Costi degli operatori <input type="checkbox"/> Costi di gestione <input type="checkbox"/> Costi generali delle strutture (solo per I centri diurni)		4 PUNTI
1.5 Offerta economica - punteggio	Elementi: <input type="checkbox"/> Miglioramento dell'offerta economica di base, limitatamente ai costi di gestione <input type="checkbox"/> Indicazione di eventuali risorse e servizi aggiuntivi offerti senza variazione di spesa in relazione ai pacchetti di servizio		6 PUNTI

Attribuzione dei Punteggi

Per la valutazione dei criteri di cui al punto 1.1, punto 1.3, punto 1.4 e punto 1.5 della Tabella Criteri di Valutazione, la Commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra 0,20 e 1

secondo la griglia motivazionale sotto riportata:

Coefficiente 1,00	Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, ben articolato, adeguato e completo
Coefficiente 0,80	Valutazione buona Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, ben articolato e adeguato
Coefficiente 0,60	Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti
Coefficiente 0,40	Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario
Coefficiente 0,20	Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e poco adeguato

L'assegnazione dei coefficienti sarà effettuata calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti verranno riparametrati ai massimi punteggi previsti per i vari criteri.

Per la valutazione del criterio di cui al punto 1.2 A:

A. Modalità di assegnazione del punteggio "Responsabile/Coordinatore del progetto":

Media anni di esperienza	Punteggio
> di 6 anni	10
da 3 a 6 anni	5
da 1 a 3	3
< 1 anno	0

Per la valutazione dei criteri di cui al punto 1.2 B), C), D) e E) la Commissione procederà come di seguito specificato:

B. Educatori – Assistenti all'infanzia - Psicologi : valutazione della formazione

La percentuale è calcolata sul numero totale dei curricula presentati meno quello del coordinatore e delle altre figure specializzate.

% del personale	Con qualifica Educatori, Assistenti all'infanzia, e psicologi	punteggio
Tra 81 e 100%	X	10
Tra 61 e 80%	X	8
Tra 31 e 60%	X	6
Tra 16 e 30%	X	4
Tra 6 e 15%	x	2
Tra 0 e 5%	X	0

C. Assistenti domiciliari : valutazione della formazione

La percentuale è calcolata sul numero totale dei curricula presentati meno quello del coordinatore e delle altre figure specializzate.

% del personale	Con qualifica Assistenti Domiciliari	Punteggio
Tra 81 e 100%	X	6
Tra 61 e 80%	X	5
Tra 31 e 60%	X	3
Tra 6 e 30%	X	1
Tra 0 e 5%	X	0

D. Esperienza lavorativa nel settore dell'assistenza domiciliare del personale con qualifiche Educatore , Assistenti all'infanzia, psicologi e Assistenti domiciliari : valutazione dell'esperienza

La percentuale è calcolata sul numero totale dei curricula degli operatori con qualifica professionale.

% del personale	Con esperienza lavorativa	Punteggio
Tra 81 e 100%	X	6
Tra 51 e 80%	X	4
Tra 16 e 50%	X	2
Tra 0 e 5%	X	0

E. Altre figure professionali specializzate (mediatori culturali, psicologi, ecc): valutazione dell'esperienza

Media anni di esperienza	Punteggio
> di 3 anni	3
Da 2 a 3 anni	2
da 1 a 2	1
< 1 anno	0

La valutazione dei criteri sopra esplicitati comporterà il riconoscimento di idoneità a seguito del raggiungimento dei seguenti punteggi minimi:

A. 54/90, quale punteggio per il criterio validità di cui ai punti 1.1, 1.2,1.3.

B. 60/100, quale punteggio complessivo

Nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione C. C. nr. 90/2005 per il S.I.S.M.I.F. non è prevista la predisposizione di graduatoria, ma un elenco degli Organismi idonei.

Il Servizio Sociale municipale (qualora necessario, anche con i rappresentanti di istituzioni eventualmente coinvolte nell'erogazione dei servizi) e i responsabili tecnici dell'organismo/gli organismi selezionati – sulla base del progetto presentato e le linee/direttive progettuali, svolgono un confronto al fine di individuare le variazioni e/o le integrazioni migliorative delle offerte, nonché le linee operative di esecuzione del servizio.

L'affidamento dei piani di intervento individuali avverrà sulla base della scelta dell'utente. L'utente, salvo casi eccezionali, può esercitare la facoltà di scelta una volta l'anno, a inizio o a conclusione del piano di intervento individuale. E' altresì garantita all'utente la continuità del percorso assistenziale da parte del medesimo Organismo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 e richiamando l'art. 76 di detto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, prodotte in originale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'Organismo, dovranno essere corredate da copia fotostatica del documento di identità – in corso di validità – del dichiarante medesimo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs n.196/2003.

ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n.241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D.lgs. 163 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso l'URP del Municipio Roma XII – Via Fabiola,14 – 00153 – Roma, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16.30. Ai sensi della legge 241/90 responsabile del procedimento (RUP) della presente procedura è la P.O. Cristiano Ottavi

e-mail : cristiano.ottavi@comune.roma.it

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO GENERALE

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale (con all'interno le tre buste chiuse), dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, entro e non oltre le ore 12,00 **del giorno** all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma XII Direzione Socio Educativa – Via Fabiola,14 – 00153 – Roma.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

“Ricognizione per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare MINORI” e l'indicazione dell'Organismo proponente con l'indicazione del relativo indirizzo, telefono.

La Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente invito verrà pubblicata sul sito del Municipio Roma XII e sull'Albo pretorio on line.

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo, che ne lascia ricevuta.

La Commissione tecnica, nella prima seduta pubblica, valuterà l'ammissibilità degli organismi alle successive fasi di valutazione delle proposte progettuali. La data della seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito del Municipio Roma XII <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xii.page>. Alla seduta pubblica potranno presenziare i legali rappresentanti degli organismi concorrenti o persona munita di delega del legale rappresentante.

INFORMAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente ricognizione saranno rese agli Organismi partecipanti tramite pec indicata.

L'esito della presente ricognizione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma XII.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente ricognizione è attuata in conformità a quanto previsto dalle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 90/2005, Giunta Capitolina n. 355/2012, Giunta Capitolina n. 191/2015.

Il Direttore della Direzione Socio Educativa

Dott.ssa Lucietta Iorio